

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 20 ottobre 2020, n. 724

Adozione del regolamento regionale concernente "Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche"

OGGETTO: adozione del regolamento regionale concernente “Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l’articolo 117, sesto comma;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed in particolare l’articolo 47, comma 2, lettera c);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “*Regolamento regionale di contabilità*”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 recante “*Legge di stabilità regionale 2020*”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” in particolare gli articoli 21 e 24;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 269 con la quale è stato conferito l’incarico al Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo all’ing. Wanda D’Ercole;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985 recante “*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e successive modifiche in particolare, le disposizioni di cui al capo IV, sezione II;

VISTI, in particolare, gli articoli 93, 94 e 94bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificati dal decreto legge 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito in legge dalla legge 55/2019;

VISTI, in particolare gli articoli 94, 94 bis e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **come recentemente modificati** dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*);

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 recante “*Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387 concernente “*Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03*”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 recante “*Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale*”, in particolare l'articolo 27 che prevede l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un regolamento regionale autorizzato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante (*Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”*);

VISTA la circolare 21 gennaio 2019, n.7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici recante “*Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2019, n. 493 concernente “*Modifica deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2009 n.387 e della DGR Lazio 766/03*”;

VISTE le linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 recante “*Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93*”;

VISTO il regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 concernente “*Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n.2 e successive modifiche.*”;

CONSIDERATO, in particolare che il medesimo articolo 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 dispone l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell'intervento stesso nei riguardi della pubblica incolumità, assoggettando

a preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione i soli interventi classificati rilevanti;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla redazione di un nuovo regolamento in materia sismica ed all'abrogazione del citato regolamento regionale 14/2016, al fine di:

- a) aggiornare la disciplina normativa riguardante il rilascio dell'autorizzazione sismica alla luce delle numerose novelle intervenute, anche di recente, in particolare, sugli articoli 94, 94 bis e 103 del d.P.R. 380/2001;
- b) razionalizzare e semplificare le procedure;
- c) implementare l'attività di controllo sulla materia.

VISTA la nota prot. n. 636349 del 17.07.2020 con la quale il direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, ing. Wanda D'Ercole, ha trasmesso all'Ufficio legislativo la proposta di regolamento di cui all'oggetto;

VISTA la nota protocollo n.0817317 del 23 settembre 2020 u.s. dell'Ufficio legislativo con la quale comunica che, ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis del Regolamento n. 1/2002 e successive modificazioni, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: *“Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche”*;

RITENUTO pertanto di adottare il regolamento regionale concernente *“Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche”* che consta di n. 24 articoli e n.7 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di adottare il Regolamento regionale concernente *“Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche”* che consta di n. 24 articoli e n.7 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Proposta di regolamento regionale concernente:

“Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche”

SOMMARIO

Art. 1 Finalità ed oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Commissione sismica

Art. 4 Richiesta di autorizzazione sismica

Art. 5 Contenuto minimo dei progetti

Art. 6 Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

Art. 7 Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Art. 8 Interventi privi di rilevanza nei riguardi dell'incolumità pubblica

Art. 9 Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 10 Valutazione della sicurezza di edifici esistenti

Art. 11 Procedure di controllo

Art. 12 Procedure di sorteggio

Art. 13 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, dell'autorizzazione sismica in corso d'opera o dell'attestazione di avvenuto deposito

Art. 14 Dichiarazione di inizio dei lavori

Art. 15 Relazione a strutture ultimate

Art. 16 Certificato di collaudo statico

Art. 17 Certificati di idoneità statica o sismica e progetti di adeguamento sismico ricadenti nell'articolo 35 della legge 47/1985

Art. 18 Responsabilità

Art. 19 Violazioni delle norme sismiche

Art. 20 Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e per i successivi adempimenti

Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 Abrogazioni

Art. 23 Disposizione finanziaria

Art. 24 Entrata in vigore

Allegato A Individuazione della tipologia di varianti non sostanziali (art.2)

Allegato B Modelli di richiesta di autorizzazione sismica per interventi rilevanti e di minor rilevanza (artt. 4, 6 e 7)

Allegato C Relazione geologico-sismica, livelli di rischio sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (art.5)

Allegato D Modello per il deposito della valutazione della sicurezza di edifici esistenti (art.10)

Allegato E Modello di richiesta del certificato di idoneità statica o sismica (art.17)

Allegato F Modello di richiesta di parere per violazione della normativa antisismica (art.19)

Tabella A Individuazione degli interventi rilevanti e di minor rilevanza (art. 6)

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), al fine di semplificare ed aggiornare le procedure per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica disciplina, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e successive modifiche, i criteri, le modalità e le procedure per:

- a) il rilascio dell'autorizzazione sismica;
- b) la presentazione dei progetti;
- c) la denuncia dell'inizio e della fine dei lavori;
- d) la presentazione dei collaudi statici;
- e) la repressione delle violazioni della normativa sismica;
- f) l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche;
- g) l'espletamento dei controlli.

2. Il presente regolamento, al fine di agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, disciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico denominato OPENGENIO, che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

3. In attuazione del comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e delle relative disposizioni attuative e sono trasmesse in formato PDF attraverso l'accesso Web all'applicativo OPENGENIO, con l'utilizzo della Posta Elettronica

Certificata (PEC) ai sensi degli articoli 6 e 45 del d.lgs. 82/2005 nonché della vigente normativa in materia.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “norme tecniche per le costruzioni (NTC)”. le norme tecniche per le costruzioni aggiornate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e successive modifiche;
 - b) “zone sismiche”, le zone definite dall’articolo 83 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed individuate nell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387 (Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03) e successive modifiche;
 - c) “classi d’uso”, le definizioni delle classi d’uso dell’intervento previste dal paragrafo 2.4 delle NTC e dalla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2019, n. 493 (Modifica deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2009 n.387 e della DGR Lazio 766/03) e successive modifiche;
 - d) “linee guida”, le linee guida adottate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93);
 - e) “varianti non sostanziali”, quelle variazioni rispetto al progetto iniziale che intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, come definite dalle linee guida di cui alla lettera d) e come individuate nell’allegato A;
 - f) "nuove costruzioni di particolare complessità", quelle nuove costruzioni che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche in coerenza a quanto indicato nelle linee guida di cui alla lettera d), rappresentate nella Tabella A.

Art. 3

(Commissione sismica)

1. È istituita la Commissione Sismica, quale organo preposto al controllo dei progetti di cui agli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, che esprime parere obbligatorio non vincolante, con ordine di priorità a favore delle opere pubbliche e delle opere connesse ad attività produttive, nonché sulle varianti sostanziali in corso d'opera.

2. La Commissione sismica di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti. Si esprime con la maggioranza dei presenti e il voto del presidente è determinante in caso di parità.

3. La Commissione sismica è composta da:

a) il dirigente dell'area regionale del Genio Civile con funzioni di presidente o un suo delegato;

b) almeno due funzionari tecnici regionali designati dal dirigente di cui alla lettera a).

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sismica sono svolte da un dipendente regionale, individuato dal dirigente dell'area regionale del Genio Civile tra il personale della stessa area.

5. La Commissione sismica può essere supportata, su progetti specifici di particolare importanza, da figure professionali specialistiche con funzioni consultive.

6. La partecipazione ai lavori dei componenti della Commissione sismica di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

Art. 4

(Richiesta di autorizzazione sismica)

1. In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l'autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1, ai fini della richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione delle diverse tipologie degli interventi, rispettivamente, rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dalle linee guida, si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 6 , rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, chiunque intenda procedere a costruzioni e sopraelevazioni, deve acquisire, prima dell'inizio dei lavori e previa presentazione di apposita istanza ai sensi del comma 3, la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio di cui al comma 1;

b) per gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 7, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è previsto l'inizio dei lavori contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica;

c) per gli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 8 non è prevista la richiesta di autorizzazione sismica.

3. La richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), redatta secondo l'allegato A al presente regolamento ed il progetto esecutivo redatto in conformità al paragrafo 10 delle NTC sono accompagnati, salvo quanto previsto al comma 6, da una dichiarazione del progettista che asseveri:

a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;

b) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

c) la coerenza e la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture con quello architettonico.

4. Le varianti sostanziali in corso d'opera seguono lo stesso iter procedurale previsto per il progetto originario ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto stabilito per le varianti non sostanziali previste dall'articolo 15, comma 4, e dall'Allegato A al presente regolamento.

5. La richiesta di autorizzazione sismica ed il progetto esecutivo relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi informaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dai professionisti individuati dall'articolo 93, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, tramite l'applicativo OPENGENIO che rilascia il protocollo di presentazione.

6. Al fine di semplificare le procedure amministrative, la protocollazione della richiesta di autorizzazione sismica è contestualmente inviata dal sistema OPENGENIO al SUE o al SUAP di competenza, per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. La stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della posta elettronica certificata vale come attestazione di avvenuto deposito, per quanto attiene alla regolarità ed alla completezza della documentazione, ferma restando la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito.

7. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica relativa agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, è presentata la certificazione prevista dall'articolo 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. Tale certificazione è rilasciata dal dirigente dell'area regionale del Genio Civile competente per territorio, previa istruttoria del responsabile del procedimento e su parere della Commissione sismica di cui dell'articolo 3.

8. L'autorizzazione sismica preventiva, l'autorizzazione sismica in corso d'opera o l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 13, comma 3, sono rinnovabili o prorogabili con le stesse modalità previste al comma 2, tramite presentazione di una nuova richiesta e del versamento del contributo dei diritti d'istruttoria e conservazione dei progetti di cui all'articolo 20.

9. Il direttore regionale competente in materia di lavori pubblici può ripartire tra le strutture regionali del Genio civile le richieste di autorizzazione sismica pervenute sulla base di criteri che tengano conto dell'ambito territoriale di competenza delle singole strutture, e, in via subordinata, delle risorse umane assegnate.

Art.5

(Contenuto minimo dei progetti)

1. Il progetto esecutivo di cui all'articolo 4, firmato dai professionisti incaricati e redatto ed informato con caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti, definisce compiutamente l'intervento da realizzare, con particolare cura nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l'ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l'interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto stesso, come previsto dal paragrafo 10.1 delle NTC e nello specifico deve contenere:

- a) progetto architettonico, comprensivo di rilievo quotato dello stato dei luoghi e planimetria ubicativa;
- b) progetto strutturale con carpenterie quotate e sezioni strutturali significative;
- c) disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti;
- d) relazione tecnica illustrativa, dalla quale, in particolare, risultino le scelte progettuali, le verifiche condotte ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- e) relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- f) relazione geologico-sismica;
- g) relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- h) relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità;
- i) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
- j) configurazione deformate;
- k) diagramma spettri di risposta;
- l) giudizio motivato di accettabilità dei risultati;
- m) rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni: momenti flettenti (MF), tagli (V), sforzi normali (N);
- n) schemi strutturali posti alla base dei calcoli;
- o) attestazione di avvenuto pagamento, planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la volumetria, la lunghezza dell'edificio o delle opere infrastrutturali;
- p) il modulo informatico è generato dall'applicativo OPENGENIO alla presentazione della richiesta conformemente alla normativa sull'imposta di bollo di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina sull'imposta di bollo) e successive modifiche.

2. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico, ove previste dalle NTC, devono essere conformi all'allegato C del presente regolamento.

3. La relazione geologica e di modellazione sismica di cui al comma 1, lettera f) per le riparazioni o gli interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, che non interessano opere in fondazione, può essere omessa.

4. La relazione geologica e di modellazione sismica di cui al comma 1, lettera f), per interventi di modesta entità che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico e che rispettano tutti i requisiti indicati nell'allegato C al presente regolamento, può essere sostituita con un'asseverazione del progettista che attesti, tra l'altro, di basarsi su preesistenti indagini e prove documentate come previsto al paragrafo 6.2.2. del D.M. 17.1.2018.

5. L'analisi di risposta sismica locale per le opere relative alle classi d'uso III e IV, qualora previste dalla deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2019, n. 493, è obbligatoria.

Art. 6

(Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A al presente regolamento, sono:

- a) gli interventi di miglioramento o adeguamento come definiti dai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 1 e 2a;
- b) le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida e che ricadono nelle zone sismiche 1, 2a e 2b;
- c) gli interventi relativi alle classi d'uso III e IV nelle zone sismiche 1, 2a e 2b;
- d) progetti relativi ad interventi di sopraelevazione di strutture esistenti di cui all'articolo 90 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è prevista la preventiva autorizzazione sismica ai sensi degli articoli 94 e 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, ed è richiesto il parere della Commissione Sismica di cui all'articolo 3, comma 1, che effettua il controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2 previa istruttoria del responsabile del procedimento e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

3. I pergolati e le tettoie realizzate all'ultimo piano di edifici esistenti con strutture leggere, non sono considerate sopraelevazioni ai sensi del comma 1, lettera d).

4. Nelle nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera b), rientrano, in particolare, i seguenti interventi:

- a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- b) edifici con volumetria strutturale (vuoto per pieno comprensiva delle fondazioni) > 10000 metri cubi lordi ed altezza fuori terra maggiore di 20 m;
- c) costruzioni dotati di isolatori sismici e/o dissipatori;
- d) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- e) opere geotecniche di contenimento del terreno di altezza superiore di 10 m;
- f) edifici di altezza misurata dallo spicco delle fondazioni > 30 m;
- g) opere infrastrutturali di altezza misurata dallo spicco delle fondazioni > 40 m;
- h) costruzioni ed edifici con struttura portante primaria verticale mista;
- i) costruzioni ed edifici che presentano 3 o più piani interrati;

- j) ciminiere;
- k) serbatoi;
- l) silos;
- m) complesse strutture idrauliche o marittime;
- n) ponti strallati;
- o) ponti con luci superiore a 30 m con campata unica;
- p) costruzioni con tipologia strutturale diversa da quelle elencate nella Tabella 7.3.II delle NTC.

5. L'inizio dei lavori per gli interventi rilevanti di cui al comma 1 è successivo al rilascio dell'autorizzazione sismica di cui al comma 2.

Art. 7

(Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, sono:

- a) gli interventi di miglioramento o di adeguamento come definiti ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 2b, 3a e 3b;
- b) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida, che ricadono nelle zone sismiche 3a e 3b;
- c) tutti gli interventi relativi alle classi d'uso III e IV che ricadono nelle zone sismiche 3a e 3b;
- d) gli interventi locali così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC in tutte le zone sismiche;
- e) le nuove costruzioni ordinarie non ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera b) in tutte le zone sismiche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) d) ed e) è previsto:

a) qualora estratti, il rilascio dell'autorizzazione sismica in corso d'opera ai sensi dell'articolo 12;

b) qualora non estratti, il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) è sempre previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in corso d'opera.

4. La presentazione del progetto, per gli interventi di cui al comma 1, è corredata dalla dichiarazione di inizio lavori con l'indicazione del collaudatore in corso d'opera, qualora previsto ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

5. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), d) ed e), in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 21/2009 e successive modifiche, è previsto il controllo su un campione estratto, come individuato all'articolo 12, comma 1, a cui provvede la Commissione Sismica di cui all'articolo 3 e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

6. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 lettera c) è previsto sempre il controllo a cui provvede la Commissione Sismica di cui all'articolo 3 e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

Art. 8

(Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

1. I progetti relativi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, non sono soggetti ad autorizzazione sismica di cui all'articolo 4, qualora ricadenti, tra le seguenti tipologie:

- a) ponteggi ed opere provvisionali, gru e baraccamenti rimovibili di cantiere;
- b) opere provvisorie e opere per esposizioni temporanee, con vita nominale inferiore ai due anni ed il cui carattere di temporaneità rispetti quanto previsto dal d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, che siano rimovibili e capaci di restituire le medesime condizioni iniziali dello stato dei luoghi;
- c) realizzazione di linee vita;
- d) interventi sui tramezzi, compresi la demolizione e la ricostruzione, che non modificano il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;
- e) interventi su tamponature che non alterano la rigidità del telaio né aumentano sensibilmente i carichi;
- f) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessano elementi strutturali;
- g) canne fumarie non industriali, che non interessano gli elementi strutturali principali;
- h) rifacimento o sostituzione di manti di copertura o di pavimentazioni di lastrici, purché non comportino interventi sulle strutture portanti;
- i) rifacimenti di ringhiere, cancelli mobili, barriere di protezione;
- j) solette in cemento armato e pavimentazioni appoggiate a terra;
- k) gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale a 2,00 metri;
- l) scale interne in legno o acciaio prefabbricate, in edifici fino alla classe d'uso II;
- m) arredi interni e scaffalature;
- n) controsoffitti leggeri;
- o) chiusure con infissi di porticati e logge;
- p) muri con altezza massima di 1,00 metro, escludendo dalla misurazione la fondazione, le eventuali reti o le ringhiere sovrastanti;

- q) sostituzione e realizzazione di abbaini in copertura, purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- r) trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, senza aumento di dimensioni;
- s) soppalco interno non calpestabile, adibito a uso ripostiglio;
- t) armadi shelter cabinet per impianti di telefonia mobile;
- u) prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;
- v) impianti per produzione di acqua calda o impianti fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato, il cui peso non ecceda 0,20 kilo newton per metro quadro, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo locale o di miglioramento;
- w) cartelloni e insegne di superficie inferiore a 6 metri quadrati;
- x) pensiline esterne a sbalzo con aggetto fino a 1,00 metro;
- y) pergolati con struttura in legno o acciaio, aventi superficie inferiore od uguale a 20 metri quadrati;
- z) serre e serre solari ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni, non su fabbricati esistenti;
- aa) piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o meno, con superfici lorde non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri, non collocati su fabbricati esistenti;
- bb) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo assoggettate ad altre autorizzazioni;
- cc) impianti di illuminazione pubblica e privata;
- dd) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti;
- ee) fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1,00 metro;
- ff) rivestimento corticale con reti fissate su scarpate con chiodi ed interventi di ingegneria naturalistica che non assolvono funzioni strutturali;
- gg) strutture pressostatiche costituite solo da teli e senza strutture di supporto e sostegno;
- hh) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra, di altezza massima pari a 3,50 metri dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;

- ii) chioschi ed edicole prefabbricate, fissati direttamente a terra o con fondazione dirette;
- jj) demolizione di copri ferro ammalorato e ricostruzione con idoneo materiale di resistenza equivalente al materiale preesistente prima dell'ammaloramento.
- kk) recinzioni di campi da gioco senza funzioni di sostegno, quali ad esempio campi da tennis o padel.

Art. 9

(Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Ai progetti relativi agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, si applica la procedura prevista per l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 13 comma 3.

2. La richiesta di deposito del progetto per gli interventi di cui al comma 1:

a) è corredata dalla presentazione del progetto secondo le modalità di cui all'articolo 5 con la contestuale dichiarazione di inizio dei lavori, della nomina dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del collaudatore, ove previsto;

b) segue la procedura prevista per l'attestazione di avvenuto deposito, previa verifica formale della documentazione prevista dalle NTC e dall'articolo 5;

c) è esentata dal versamento del contributo per spese d'istruttoria e conservazione dei progetti di cui all'articolo 20.

3. La relazione a strutture ultimate ed il certificato di collaudo per gli interventi di cui al comma 1 sono trasmessi secondo le modalità previste per i progetti, come indicate negli articoli 15 e 16, compreso il sorteggio di tutte le ultimazioni dei lavori nella percentuale stabilita dall'articolo 12, comma 2.

Art. 10

(Valutazione della sicurezza di edifici esistenti)

1. La valutazione della sicurezza dell'intera unità strutturale degli edifici esistenti, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, prevista nei casi di cui al paragrafo 8.3 delle NTC, è depositata ai sensi del comma 4.

2. La documentazione depositata, in particolare, prevede:

- a) carpenterie complete delle strutture;
- b) indagini strutturali volte alla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti ai sensi del paragrafo 8.5.3 delle NTC e del paragrafo C8.5.3 della circolare 21 gennaio 2019, n.7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);
- c) relazione geologica conforme all'allegato C, se necessaria secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.3 delle NTC;
- d) relazione conforme al paragrafo 8.5 delle NTC per la definizione del modello di riferimento e dell'analisi storico-critica delle strutture;
- e) definizione dell'unità strutturale dell'edificio esistente oggetto di valutazione;
- f) relazione di calcolo con distinzione delle verifiche statiche, sismiche e con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato Limite Ultimo (SLU) e lo Stato Limite di Esercizio (SLE), ove richiesto;
- g) indicazione di eventuali provvedimenti restrittivi all'uso della costruzione e degli interventi necessari a garantire l'adeguamento dell'unità strutturale rispetto alle azioni non sismiche come previsto dalle NTC e dalla circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 7/2019.

3. Per la valutazione della sicurezza è previsto il versamento del contributo delle spese d'istruttoria e conservazione dei progetti di cui all'articolo 20, individuabile, ai sensi dell'articolo 104bis, Allegato V, tabella 1, tipologia intervento C) del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche. r.r.1/20024. La valutazione della sicurezza segue la procedura prevista per l'attestazione di avvenuto deposito, previa verifica formale della documentazione prevista ai commi 1 e 2.

Art. 11

(Procedure di controllo e vigilanza)

1. L'area regionale del Genio Civile competente per territorio svolge la verifica formale della completezza della documentazione indicata nell'articolo 5.

2. Il controllo di merito viene svolto dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio sui progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 6. L'attività di controllo, in particolare, si esplica:

- a) con la nomina del responsabile del procedimento da parte del dirigente dell'area regionale del Genio Civile competente per territorio;
- b) con l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento finalizzata alla verifica della completezza e della chiarezza della documentazione presentata, nonché la verifica della conformità del progetto alle NTC ed alle disposizioni di cui all'articolo 5;

c) con l'esame del progetto da parte della Commissione Sismica di cui all'articolo 3 ai fini dell'espressione del previsto parere

3. Un controllo a campione sui progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 7, come individuati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è effettuato previo esperimento del sorteggio contestuale alla presentazione del progetto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

4. La procedura di controllo di cui al comma 3 è così disciplinata:

- a) presentazione del progetto esecutivo comprensiva di comunicazione di inizio lavori, con indicazione del collaudatore, ove necessario, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice;
- b) sorteggio contestuale alla presentazione del progetto per gli interventi ricadenti nelle condizioni di cui dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
- c) verifica formale della documentazione presentata in conformità all'articolo 5 e rilascio dell'attestato di avvenuto deposito per i progetti non estratti;
- d) verifica formale e di merito da parte della Commissione sismica di cui all'articolo 3 per tutti i progetti ricadenti nelle condizioni di cui dell'articolo

7, comma 1, lettera c) e per i progetti nelle condizioni di cui dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) estratti.

5. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, è effettuato, anche previo sopralluogo, dal responsabile del procedimento di cui al comma 2, lettera a) nella percentuale stabilita dall'articolo 12 comma 2 di tutte le comunicazioni di ultimazione dei lavori.

6. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 103 del d.P.R.380/2001 e successive modifiche è esercitata, prioritariamente, sui lavori avviati o effettuati sulla base dell'autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 13, anche attraverso controlli ispettivi in cantiere.

Art. 12

(Procedure di sorteggio)

1. Il sorteggio dei progetti per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è effettuato mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della l.r.21/ 2009 e successive modifiche, nella seguente misura:

- a) del 15% dei progetti nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;
- b) del 5% dei progetti nelle zone sismiche classificate 3A e 3B;

2. Il sorteggio delle relazioni a struttura ultimata di cui all'articolo 15 è effettuato mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo nella misura del 5 % di tutte le opere ultimate.

3. Il sorteggio di cui al comma 2, effettuato dopo la fine dei lavori, può essere seguito da un sopralluogo dello stato dei luoghi al fine di verificare la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale presentata.

4. Per le comunicazioni di fine dei lavori estratte è previsto il controllo anche del relativo collaudo statico.

5. L'esito del sorteggio di cui ai commi 1 e 3 è comunicato, contestualmente alla presentazione della documentazione, nella ricevuta di presentazione.

6. Per i progetti sorteggiati e successivamente annullati dal richiedente, la nuova presentazione è soggetta a controllo con le modalità indicate nell'articolo 11.

Art. 13

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, dell'autorizzazione sismica in corso d'opera e dell'attestazione di avvenuto deposito)

1. L'autorizzazione sismica preventiva per i progetti di interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 6 sottoposti a controllo, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli articoli 94 e 94bis, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche dal dirigente della struttura regionale del Genio Civile, previo parere della Commissione sismica di cui all'articolo 3.

2. L'autorizzazione sismica in corso d'opera, per i progetti di interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e per i progetti di cui dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) sorteggiati, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli articoli 94 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche dal dirigente dell'area regionale del Genio Civile, previa verifica formale e di merito e su parere del responsabile del procedimento. 3. L'attestazione di avvenuto deposito, è rilasciata per tutti gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, così come definiti all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) non sorteggiati e per gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, con provvedimento del dirigente dell'area regionale del Genio Civile, previa verifica formale del responsabile del procedimento, entro 30 giorni* dalla presentazione della richiesta.

4. L'autorizzazione sismica per le richieste di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 90 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, è rilasciata entro trenta giorni contestualmente, al certificato di sopraelevabilità ai sensi dell'articolo 90, comma 2 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

5. Qualora ricorrano esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale, anche da parte della Commissione sismica, il termine di trenta giorni di cui ai commi 1 e 2 può essere interrotto con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

6. Il termine di trenta giorni, nei casi di interruzione di cui al comma 5 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, ovvero degli atti integrativi e modificativi richiesti.

7. Sulla richiesta di autorizzazione sismica decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui ai commi 1, 2 e 3 per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto diniego motivato ai sensi del comma 8, si intende formato il silenzio assenso. In tal caso il richiedente può chiedere allo sportello unico per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 94, comma 2bis, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.

8. Il dirigente della struttura regionale del Genio Civile, nel caso in cui il progetto e la documentazione non siano conformi alla normativa vigente in materia ed il richiedente non ha provveduto ad integrare, completare o sostituire la documentazione entro e non oltre il termine fissato per l'interruzione ai sensi del comma 5, adotta un provvedimento di diniego e lo comunica all'interessato ai sensi dell'articolo 94, comma 2bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

Art.14

(Dichiarazione di inizio lavori)

1. L'inizio dei lavori per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, a seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, è trasmesso su OPENGENIO che contestualmente lo invia al SUE o al SUAP; l'inizio lavori è sottoscritto dal richiedente di cui all'articolo 4, comma 1 dal costruttore e dal direttore dei lavori e contiene la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera, ove previsto.

2. L'inizio dei lavori per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, a seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica in corso d'opera o dell'attestazione di avvenuto deposito, viene presentato contestualmente al progetto mediante l'utilizzo dell'applicativo OPENGENIO e deve essere comunicato al SUE o al SUAP, con la sottoscrizione del richiedente di cui all'articolo 4, comma 1,, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera, ove previsto.

3. L'inizio dei lavori di cui al comma 1 avviene entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestato di avvenuto deposito.

4. Nel caso in cui l'inizio dei lavori non avvenga entro i termini fissati nel comma 3, deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione sismica comprensiva del versamento del contributo delle spese d'istruttoria e di conservazione dei progetti di cui all'articolo 20.

Art. 15

(Relazione a strutture ultimate)

1. La relazione a strutture ultimate di cui all'articolo 65, comma 6, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche è redatta, per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo, dal direttore dei lavori che la trasmette attraverso l'applicativo OPENGENIO al SUE o al SUAP.

2. I lavori, sia per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità che per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, devono essere ultimati entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

3. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini fissati nel comma 2, deve essere presentata una richiesta di proroga adeguatamente motivata.

4. La relazione a strutture ultimate è redatta in conformità al capitolo 11 delle NTC e deve contenere una descrizione esaustiva delle lavorazioni eseguite, dei controlli effettuati, delle verifiche di accettazione dei materiali, dei prelievi dei materiali, nonché delle risultanze dei certificati rilasciati dai laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in conformità al capitolo 11 delle NTC.

5. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, è effettuato, anche previo sopralluogo, dal responsabile del procedimento incaricato dal dirigente dell'area regionale del Genio Civile competente per territorio, nella percentuale definita nell'articolo 12, comma 2, di tutti le ultimazioni dei lavori, compresi i progetti volti all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli 78,79 e-80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

6. Nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale, come definite dalle linee guida ed elencate nell'allegato A al presente regolamento, il direttore dei lavori deve darne evidenza nella relazione a strutture ultimate, con opportune valutazioni analitiche, calcoli, verifiche e rappresentazioni grafiche di quanto dichiarato.

7. L'area regionale del Genio Civile competente per territorio provvede d'ufficio agli adempimenti previsti dall'articolo 96 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, nel caso di varianti in corso d'opera dichiarate nella relazione a strutture ultimate come varianti non sostanziali, se non rispondenti a quanto previsto dalle linee guida e non ricompresi nell'elencazione di cui all'Allegato A al presente regolamento.

8. Per i progetti di riparazioni o interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, e per i quali non è previsto il deposito del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 67,

comma 8 bis del d.P.R.380/2001 e successive modifiche, la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 16, comma 6 è deve essere contenuta nella relazione a strutture ultimate.

Art. 16

(Certificato di collaudo statico)

1. Il collaudo statico è redatto per tutti gli interventi rilevanti e per quelli di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, ad esclusione dei progetti di riparazioni o interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, come previsto dall'articolo 67 comma 8bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

2. Il collaudo statico accerta che la realizzazione degli interventi sia avvenuta in conformità a quanto previsto nel progetto ed alla normativa tecnica con cui è stato redatto il progetto.

3. Il collaudo statico è eseguito di norma in corso d'opera, tranne casi particolari, in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili, ad opere ultimate ed in conformità al capitolo 9 delle NTC.

4. Per gli interventi nei quali il collaudatore viene nominato dopo l'esecuzione parziale o totale delle opere, il collaudo statico deve essere corredato di prove in sito volte a valutare la bontà di quanto eseguito in conformità alla normativa tecnica con cui è stato redatto il progetto.

5. Il certificato di rispondenza di cui all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001 è sostituito dal deposito del certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dal paragrafo 9.1 delle NTC, completo della dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.

6. La dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato di cui al comma 5 resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*) e successive modifiche, nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale come definite all'articolo 2 ed individuate nell'allegato A, deve essere associata ad un'ulteriore dichiarazione del collaudatore che accetta, valida e dichiara non sostanziali le varianti effettuate.

Art. 17

(Certificati di idoneità statica o sismica e progetti di adeguamento sismico ricadenti nell'articolo 35 della legge 47/1985)

1. Alle procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statica o sismica, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge 47/1985 e successive modifiche e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive) e successive modifiche, ferme restando le modalità di trasmissione attraverso l'applicativo OPENGENIO previste dall'articolo 1, comma 4 e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.

2. A corredo dei certificati di idoneità statica o sismica occorre allegare la seguente documentazione:

- a) il controllo eseguito sui materiali e le rispettive valutazioni condotte ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere A.2) e B.2) del d.m. LL. PP. 15 maggio 1985 e successive modifiche;
- b) domanda di sanatoria comprensiva di:
 - 1) planimetria ubicativa scala 1:2000 e 1:500;
 - 2) pianta, sezione e prospetti debitamente quotata delle opere oggetto di condono;
- c) una descrizione completa degli elementi aventi valenza strutturale come le fondazioni, la dimensione di travi e pilastri, le murature, gli aggetti, le scale, i solai e le altre tipologie presenti;
- d) la dichiarazione che per le opere oggetto del certificato di idoneità statica non siano state avviate le procedure di cui agli articoli 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;
- e) per i soli certificati di idoneità statica, la dichiarazione prevista dall'articolo 2, primo comma lettere A.6) e B.5) del d.m. LL.PP.15 maggio 1985 e successive modifiche, deve riportare la seguente dicitura testuale: *“l'opera ha i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento”*.

Art. 18**(Responsabilità)**

1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici e ai vincoli strutturali di cui al d.P.R. 380/2001 e successive modifiche di cui al paragrafo 10.1 delle NTC ed ai relativi decreti attuativi in materia di edilizia sismica, nonché della completezza e veridicità dei dati inseriti nell'applicativo OPENGENIO.

2. Il direttore dei lavori, il collaudatore ed il costruttore, sono responsabili, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, del rispetto delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.

3. Il collaudatore in corso d'opera, ove previsto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, è nominato al momento della comunicazione di inizio lavori, a cura e a spese del richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, tra i professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni. Il collaudatore in corso d'opera è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire, espressamente, nel certificato di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto, autorizzato o depositato.

4. Il direttore dei lavori, nel caso di progetti di riparazioni o interventi locali di cui all'articolo 16, comma 1, per i quali non è previsto il collaudo, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire, espressamente, nella relazione a strutture ultimate, la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto, autorizzato o depositato⁵. In attuazione dei commi 3 e 4, nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale come definite dall'articolo 2 ed individuate nell'allegato A al presente regolamento, ne è data evidenza sia nella relazione a strutture ultimate che nel certificato di collaudo statico, con opportune valutazioni analitiche, calcoli, verifiche e rappresentazioni grafiche di quanto dichiarato, per i quali il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sono responsabili di quanto dichiarato.

Art. 19*(Violazione delle norme sismiche)*

1. I soggetti di cui all'articolo 103 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, incaricati della vigilanza per il rispetto delle NCT come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme sismiche vigenti, compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, trasmettendolo al comune competente e alla direzione regionale competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dal Capo II, Sezione II, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche

2. Il dirigente dell'area regionale del Genio Civile competente per territorio trasmette, ai sensi dell'articolo 96, comma 2 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, il processo verbale, con le sue deduzioni, all'autorità giudiziaria competente, al SUE o al SUAP e al richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, specificando, laddove ne sussistano i presupposti e a seconda della tipologia di violazione di carattere strutturale, le modalità per regolarizzare l'opera rispetto alla normativa antisismica vigente, attraverso la presentazione di apposita richiesta sull'applicativo OPENGENIO.

3. Il richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare le proprie controdeduzioni alle deduzioni di cui al comma 2 presentandole tramite l'applicativo OPENGENIO.

4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame della Commissione sismica di cui all'articolo 3 esprime un parere in merito alle controdeduzioni previste al comma 3:

a) in caso di parere favorevole, senza la prescrizione di interventi di adeguamento dell'opera il procedimento di competenza dell'area regionale del Genio Civile si conclude con il rilascio del parere;

b) in caso di parere favorevole con la prescrizione di interventi di adeguamento dell'opera, dopo la comunicazione della sentenza o del decreto di cui all'articolo 101 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, il richiedente avvia, per gli interventi di adeguamento, la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, con inizio lavori, relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico.

5. I lavori da eseguirsi per l'adeguamento dell'opera di cui al comma 4, lettera b), sono subordinati all'esito favorevole del procedimento penale passato in giudicato, comunicato ai sensi dell'articolo 101 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

Art. 20

(Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti)

1. In conformità all'articolo 1, commi 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e successive modifiche è prevista la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito e per i successivi adempimenti, la cui quantificazione e le relative modalità di versamento sono determinate ai sensi dell'articolo 104 bis del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche.

Art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- a) nelle more dell'adozione della procedura di sorteggio di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, si applicano le procedure già previste all'articolo 3 del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 (*Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n.2*) e successive modifiche;
- b) per i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente alla stessa data in materia di autorizzazione sismica.

2. La procedura prevista dall'articolo 61 del d.P.R. 380/2001, concernente gli abitati da consolidare, si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di edilizia sismica di cui al d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (*Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n.2) e successive modifiche.*

Art.23

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri a carico a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

Individuazione della tipologia di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 (art. 2)

Ai fini di cui all'articolo 94 bis, comma 2 del d.P.R.380/2001e successive modifiche si elencano le seguenti tipologie di varianti non sostanziali per le quali **non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001**:


- a. ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote, purché inferiore al 10 per cento degli interassi o delle quote in generale;
- b. ogni modifica di singoli elementi strutturali che non determini la necessità di una nuova verifica d'insieme della struttura;
- c. la variante che riguarda le strutture a pareti, quali quelle in cemento armato, muratura o legno, consistenti in piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano e per la quale sia sufficiente una verifica locale dell'intervento;
- d. altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali siano necessarie, al più, solo delle verifiche locali;
- e. ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, intercapedini, tamponature e divisori interni;
- f. la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti;
- g. la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche o che non abbia influenza determinante sulle opere già eseguite interferenti.

In ogni caso le varianti non sostanziali su indicate devono comportare variazioni di massa, di rigidezza e dimensioni geometriche, non superiori al 5%

Le valutazioni analitiche, i calcoli, le verifiche e le rappresentazioni grafiche relativi a questa tipologia di varianti devono essere depositati secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 6 del presente regolamento.-

Allegato B

Modelli di richiesta di autorizzazione sismica per interventi rilevanti e di minor rilevanza (artt. 4, 6 e 7)



Alla **REGIONE LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

OGGETTO: D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche artt. 93-94-94bis.

Richiesta di autorizzazione sismica per intervento RILEVANTE

Comune di **Municipio** (per il Comune di Roma)

Committente

Lavori di **Lotto** **Stralcio**

Distinto in catasto al foglio n° particella n° Località

Via **Lotto** **Edificio** **Scala**

edificio isolato altro

PRIMA PRESENTAZIONE

RINNOVO

IL/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome..... Nome.....

nato/a..... a, Prov. il

residente in Prov. Loc./Via/Piazza..... n.....

C.a.p. tel. fax. C.F.

e-mail P.E.C. (facoltativa)

in qualità di

PROPRIETARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE

della Ditta..... - P.I.

con sede in Prov. Loc./Via/Piazza..... n.....

C.a.p. tel. fax. e-mail P.E.C.

conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche e del regolamento regionale n. 14 del 13/07/2016 e successive modifiche

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche sulla variante al progetto già approvato o depositato con posizione n° del

DICHIARA DI AVER INCARICATO DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI I SEGUENTI PROFESSIONISTI: **PROGETTISTA ARCHITETTONICO:**

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 DIRETTORE DEI LAVORI:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PER LE OPERE PREFABBRICATE INDICARE inoltre:

1. Responsabile in stabilimento di produzione strutture prefabbricate
2. Responsabile del montaggio strutture prefabbricate

 GEOLOGO:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine dei Geologi del con il n. residente in Prov.
 Loc./Via/Piazza n. c.a.p. Tel.
 P.E.C.

DELEGA

con la presente il (Cognome) (Nome)
 iscritto all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C. all'invio telematico della presente e degli atti ad essa
 allegati

Il Committente

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue:

TIPOLOGIE EDILIZIE	SISTEMI COSTRUTTIVI
<input type="checkbox"/> Nuova costruzione	<input type="checkbox"/> Strutture intelaiate in c.a. normale o c.a.p.
<input type="checkbox"/> Sopraelevazione di edificio esistente	<input type="checkbox"/> Acciaio o sistemi combinati acciaio-c.a.
<input type="checkbox"/> Adeguamento sismico	<input type="checkbox"/> Strutture in muratura ordinaria o armata
<input type="checkbox"/> Miglioramento sismico	<input type="checkbox"/> Strutture in legno
<input type="checkbox"/> Riparazione o intervento locale	<input type="checkbox"/> Strutture miste
	<input type="checkbox"/> Strutture di particolare complessità come definite nell'art.6 del R.R. n.

DESTINAZIONE D'USO
<input type="checkbox"/> Edifici ed opere ordinarie (classe d'uso I o II)
<input type="checkbox"/> Edifici e opere infrastrutturali che assumono rilevanza in conseguenza del collasso (allegato 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso III ^A)
<input type="checkbox"/> Edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali fondamentali ai fini della Protezione Civile (all.to 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso IV ^A)

Dichiarano che gli elaborati trasmessi in via telematica sono i seguenti:

- Progetto architettonico costituito da n° file
- Progetto strutturale costituito da n° file
- Rilievo quotato dello stato di fatto costituito da n° file
(se non compreso nel progetto architettonico)
- Planimetria della zona interessata dall'intervento (scala 1:2000 e scala 1:500)
(se non compresa nel progetto architettonico) costituita da n° file
- Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti costituiti da n° file
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
- Relazione geologico-sismica
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Atto di Asseverazione ai sensi dell'alegato C del R.R. e successive modifiche in caso di assenza della relazione geologica.
- Dichiarazione R.U.P. ai sensi delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2009 e 11/12/2009

Normativa tecnica utilizzata per la progettazione strutturale

- D.M. 17/01/2018
- D.M. 14/01/2008
- D.M. 14/09/2005
- O.P.C.M 3274/03 e s.m.i.
- D.M. 16/09/1996

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. n. 89 DEL D.P.R. 380/2001 e successive modifiche (art. 13 della LEGGE 64/1974)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA DELLE STRUTTURE DICHIARA CHE LE OPERE IN QUESTIONE:

INSERIRE TABELLA DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA
<input type="checkbox"/> Nuovi interventi mc. (volume vuoto per pieno)
<input type="checkbox"/> Interventi a sviluppo lineare ml.
<input type="checkbox"/> Interventi su edifici esistenti a costo fisso
<input type="checkbox"/> Calamità naturali o Interventi su opere di proprietà della Regione o opere per abbattimento barriere architettoniche

:

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, AI SENSI DELL'ART.94BIS DEL D.P.R. N.380/2001 e successive modifiche, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 della L.R. 12/04/2019 N. 6 (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

I sottoscritti proprietario e progettista, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/01/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall'art. 75 in materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità e per le proprie competenze, che i dati immessi nel sistema informatico Opengenio sono veritieri e completi. Dichiarano altresì che:


- le opere progettate relative all'intervento in oggetto sono conformi ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, ed ai decreti interministeriali attuativi in materia di edilizia antisismica;
- il versamento effettuato, pari ad € per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, è corrispondente ai dati di progetto ed a quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato V bis di cui all'art. 104bis del regolamento regionale n.1/2002 e successive modifiche;
- Il progettista assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni poste alla base del calcolo e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e successive modifiche

Il Committente

Il Progettista delle strutture e della relazione
geotecnica

I Direttore dei Lavori

Il delegato dal committente

Allegato "B"

**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
DEL COMUNE DI**

ALBO PROFESSIONALE

Alla **REGIONE LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

OGGETTO: D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche artt. 93-94-94bis.

Richiesta di autorizzazione sismica per intervento di MINORE RILEVANZA

Comune di **Municipio** (per il Comune di Roma)

Committente

Lavori di Lotto Stralcio

Distinto in catasto al foglio n° particella n° Località

Via Lotto Edificio Scala

edificio isolato altro

PRIMA PRESENTAZIONE

RINNOVO

IL/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome..... Nome.....

nato/a..... a, Prov. il

residente in Prov Loc./Via/Piazza..... n.....

C.a.p. tel. fax. C.F.

e-mail P.E.C. (facoltativa)

in qualità di

PROPRIETARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE

della Ditta..... - P.I.

con sede in Prov Loc./Via/Piazza..... n.....

C.a.p. tel. fax. e-mail P.E.C.

conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche e del regolamento regionale n. 14 del 13/07/2016 e successive modifiche

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche sulla variante al progetto già approvato o depositato con posizione n° del

il deposito del progetto delle opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati ai sensi degli artt. 78-79-80 del D.P.R. 380/01

Allega gli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, firmati dai tecnici di cui al seguente prospetto, attestando la rispondenza del progetto architettonico a quello autorizzato o da presentare all'Amministrazione Comunale con:

Titolo edilizio..... prot. del

DICHIARA DI AVER INCARICATO DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI I SEGUENTI PROFESSIONISTI: **PROGETTISTA ARCHITETTONICO:**

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 GEOLOGO:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine dei Geologi del con il n. residente in Prov.
 Loc./Via/Piazza n. c.a.p. Tel.
 P.E.C.

PER LE OPERE PREFABBRICATE INDICARE inoltre:

3. Responsabile in stabilimento di produzione strutture prefabbricate
4. Responsabile del montaggio strutture prefabbricate

 DIRETTORE DEI LAVORI:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

Dichiara inoltre di aver appaltato i lavori all'Impresa
 e di aver nominato, in adempimento al disposto degli artt. 67 e 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, collaudatore delle
 opere di che trattasi l'Ingegnere/Architetto

 ACCETTAZIONE COLLAUDATORE:

Il sottoscritto nato a
 il residente in Prov. Loc./Via/Piazza
 n. c.a.p. Tel. P.E.C.
 iscritto all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 dichiara di accettare l'incarico di cui sopra e di essere iscritto da oltre 10 anni all'Ordine suddetto e di non aver partecipato alla
 progettazione dell'opera. Si impegna, inoltre, a non partecipare in alcun modo alla direzione ed all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Nota: (In caso di lavori in economia allegare lettera di nomina terna dell'Ordine degli Ingegneri o Architetti)

DELEGA

con la presente il (Cognome) (Nome)
 iscritto all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C. all'invio telematico della presente e degli atti ad essa
 allegati

Il Committente

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue:

TIPOLOGIE EDILIZIE	SISTEMI COSTRUTTIVI
<input type="checkbox"/> Nuova costruzione	<input type="checkbox"/> Strutture intelaiate in c.a. normale o c.a.p.
<input type="checkbox"/> Sopraelevazione di edificio esistente	<input type="checkbox"/> Acciaio o sistemi combinati acciaio-c.a.
<input type="checkbox"/> Adeguamento sismico	<input type="checkbox"/> Strutture in muratura ordinaria o armata
<input type="checkbox"/> Miglioramento sismico	<input type="checkbox"/> Strutture in legno
<input type="checkbox"/> Riparazione o intervento locale	<input type="checkbox"/> Strutture miste
	<input type="checkbox"/> Strutture di particolare complessità come definite nell'art.6 del R.R. n.

DESTINAZIONE D'USO

<input type="checkbox"/> Edifici ed opere ordinarie (classe d'uso I o II)
<input type="checkbox"/> Edifici e opere infrastrutturali che assumono rilevanza in conseguenza del collasso (allegato 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso III [^])
<input type="checkbox"/> Edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali fondamentali ai fini della Protezione Civile (all.to 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso IV [^])

Dichiarano che gli elaborati trasmessi in via telematica sono i seguenti:

- Progetto architettonico costituito da n° file
- Progetto strutturale costituito da n° file
- Rilievo quotato dello stato di fatto costituito da n° file
(se non compreso nel progetto architettonico)
- Planimetria della zona interessata dall'intervento (scala 1:2000 e scala 1:500)
(se non compresa nel progetto architettonico) costituita da n° file
- Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti costituiti da
n° file
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
- Relazione geologico-sismica
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Atto di Asseverazione ai sensi dell'alegato C del R.R. e successive modifiche
in caso di assenza della relazione geologica.
- Dichiarazione R.U.P. ai sensi delle circolari del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 05/08/2009 e 11/12/2009

Normativa tecnica utilizzata per la progettazione strutturale

- D.M. 17/01/2018
- D.M. 14/01/2008
- D.M. 14/09/2005
- O.P.C.M 3274/03 e s.m.i.
- D.M. 16/09/1996

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. n. 89 DEL D.P.R. 380/2001 e successive modifiche (art. 13 della LEGGE 64/1974)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA DELLE STRUTTURE DICHIARA CHE LE OPERE IN QUESTIONE:

INSERIRE TABELLA DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA
<input type="checkbox"/> Nuovi interventi mc. (volume vuoto per pieno)
<input type="checkbox"/> Interventi a sviluppo lineare ml.
<input type="checkbox"/> Interventi su edifici esistenti a costo fisso
<input type="checkbox"/> Calamità naturali o Interventi su opere di proprietà della Regione o opere per abbattimento barriere architettoniche

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI

In adempimento al disposto dell'art. 65 e 94 bis del 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, il sottoscritto (costruttore), nato a il e residente in prov. (.....) in via/piazza n°....., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa con sede in prov. (.....) in via/piazza n°....., denuncia l'inizio e l'esecuzione dei lavori strutturali per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, dichiarando che gli stessi sono ancora da realizzare.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, AI SENSI DELL'ART.94BIS DEL D.P.R. N.380/2001 e successive modifiche, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 della L.R. 12/04/2019 N. 6 (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

I sottoscritti proprietario e progettista, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/01/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall'art. 75 in materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità e per le proprie competenze, che i dati immessi nel sistema informatico Opengeo sono veritieri e completi. Dichiarano altresì che:

- le opere progettate relative all'intervento in oggetto sono conformi ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, ed ai decreti interministeriali attuativi in materia di edilizia antisismica;
- il versamento effettuato, pari ad € per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, è corrispondente ai dati di progetto ed a quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato V bis di cui all'art. 104bis del regolamento regionale n.1/2002 e successive modifiche;
- Il progettista assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni poste alla base del calcolo e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e successive modifiche

Il Committente

Il Progettista delle strutture e della relazione
geotecnica

I Direttore dei Lavori

Il Collaudatore

L'impresa esecutrice

Il delegato dal committente

ALLEGATO C

Relazione Geologico-sismica, Livelli di Rischio Sismico e Indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (art. 5).

1) RELAZIONE GEOLOGICA

La Relazione Geologico-Sismica è redatta sulla base delle analisi dei dati rilevati dalle indagini geognostiche e dalle prove in situ e/o di laboratorio (effettuate e/o pregresse), le quali devono essere conformi alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17.1.2018. Essa deve rispettare le prescrizioni di attuazione contenute nei pareri espressi dagli strumenti urbanistici dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, gli Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 e 3, questi ultimi se presenti, nonché gli atti di governo del territorio (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.) emanati dall'Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. 152/2006.

La relazione Geologico-Sismica va redatta per tutti gli interventi relativi a:

- a) Nuove costruzioni
- b) Adeguamenti sismici
- c) Miglioramenti sismici
- d) Valutazioni della sicurezza
- e) Interventi locali che interessano le fondazioni

La Relazione Geologico-Sismica deve obbligatoriamente contenere, pena la richiesta di integrazioni:

- 1) Indicazione del Livello di Rischio Sismico;
- 2) Carta Geologica di dettaglio (non ingrandimenti della Carta Geologica d'Italia), in scala proporzionale alla rilevanza delle opere (1:5.000 o maggiore);
- 3) Caratteristiche idrogeologiche e interazione delle opere con la falda idrica;
- 4) Caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che possono influenzare la risposta sismica locale;
- 5) N. 2 sezioni geologiche, di cui una tracciata lungo la massima pendenza, con indicazione delle opere di progetto (mostrante il piano di imposta delle fondazioni) e la successione dei litotipi fondazionali con il maggiore livello della falda acquifera eventualmente presente;
- 6) Planimetria con ubicazione delle indagini, nuove e/o pregresse. Le indagini pregresse, se contigue all'area in esame, dovranno essere comunque rappresentative del contesto geologico/geotecnico in cui insiste l'opera da realizzare;
- 7) Elaborati numerici e grafici, chiaramente leggibili e a colori, di tutte le indagini geognostiche e sismiche nuove e/o pregresse;
- 8) Stralcio della cartografia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I. di cui alla Legge 183/89 e D. L. 180/98;
- 9) Recepimento di eventuali prescrizioni previste dal parere rilasciato ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380/2001;
- 10) Stralcio della carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) del Livello 1 e 3 di Microzonazione Sismica validata, se disponibili;
- 11) Documentazione fotografica delle indagini realizzate;
- 12) Indicazioni sulla fattibilità degli interventi ed eventuali prescrizioni progettuali.

In situazioni geologiche particolari, quali presenza di fenomeni di emanazione di gas endogeni, subsidenza, liquefazione, cavità antropiche o naturali, la Relazione Geologico-Sismica deve contenere un capitolo riguardante l'argomento specifico (facendo riferimento ad eventuali normative vigenti nazionali e regionali) ed indicante l'eventuale interazione con l'opera da eseguire.

2) TABELLA RISCHIO SISMICO

LIVELLO DI RISCHIO SISMICO

L'obiettivo è raggiungere la definizione del modello geofisico del sottosuolo per la determinazione della categoria di suolo di fondazione indicato nella Relazione Geologico-Sismica e delle indagini e prove di laboratorio che caratterizzano l'aspetto geomeccanico del sottosuolo per il volume significativo. Si determinano 3 Livelli di Vulnerabilità dell'Opera (Basso, Medio, Alto), in funzione della zona sismica e della classificazione del progetto, secondo lo schema di seguito riportato.

		PERICOLOSITA'				
		Zona Sismica				
PROGETTI	1	2a	2b	3a	3b	
classi d'uso I e II	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	
classe d'uso III	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
classe d'uso IV	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	

3) INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO di RISCHIO SISMICO

Con riferimento a ciascun Livello di Rischio Sismico, si fornisce un elenco di **indagini e prove minime** da effettuare per le opere di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 del presente Regolamento, localizzate sia su terreni, sia su rocce rigide e tenere, affioranti o sepolte sotto terreni di copertura aventi spessore massimo di 3 metri. Resta inteso che laddove **le indagini minime non siano sufficienti alla caratterizzazione del volume significativo del terreno di fondazione, ai sensi delle NTC18 e in funzione della tipologia dell'opera, sarà obbligatorio un implemento quantitativo e qualitativo delle stesse.**

Inoltre dovranno essere seguite, laddove presente la microzonazione sismica di livello 3 (MS3), le indicazioni emanate con specifica normativa sull'utilizzo dei risultati dello studio di MS3

Si stabilisce comunque che:

- In caso di progettazione di opere su pendii si dovrà procedere all' **analisi della Stabilità di questi**, ante e post operam.
- per le opere in classe d'uso III e IV, così come definite dalla **DGR n. 493 del 23/07/2019**, è obbligatoria l'analisi di Risposta Sismica Locale, fatte salve le deroghe previste dalla medesima DGR n. 493 del 23/07/2019.
- Nella valutazione della sicurezza di una struttura esistente, le indagini e le prove di carattere geologico, geotecnico e sismico possono essere omesse o ridotte nei casi previsti dal punto 8.3 del D.M. 17.1.2018.
- le indagini e le prove in relazione all'opera da realizzare dovranno essere finalizzate a definire la categoria del sottosuolo di fondazione e la caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo fondazionale ai sensi delle NTC18; le indagini geotecniche dovranno permettere un'adeguata caratterizzazione geotecnica del volume significativo di terreno, che è la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione dell'opera e che influenza l'opera stessa. Il volume significativo fondazionale ha forme ed estensioni diverse a seconda del problema in esame e deve essere individuato caso per caso, in base alle caratteristiche dell'opera ed alla natura e caratteristiche dei terreni.
- Tutte le indagini e le prove eseguite e pregresse, esaurientemente illustrate, esposte e commentate ai sensi del punto 6.2.1. del D.M. 17.1.2018, devono essere riportate in un fascicolo denominato "Indagini e prove eseguite secondo le disposizioni dell'Allegato C al Regolamento Regionale n. del.....", il quale deve essere obbligatoriamente allegato alla Relazione Geologico-Sismica.

<p>Livello di Rischio Sismico BASSO</p>	<p style="text-align: center;">TERRENI</p> <p>a) Almeno 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) o dinamica (DPSH) o dilatometrica DMT che attraversino il volume significativo fondazionale e consentano di valutare le caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari.</p> <p>b) Almeno 1 Prova Sismica in sito attiva (MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passiva (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>c) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.II delle NTC'18, eseguita tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana; • codice di calcolo 2D da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante. <p style="text-align: center;">ROCCE AFFIORANTI O SEPOLTE sotto terreni di copertura aventi spessore massimo di 3 metri (Substrato geologico)</p> <p>a) Almeno 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU), dinamica (DPSH) o dilatometrica DMT, che attraversino i terreni di copertura, coesivi e granulari, nel caso di ammassi rocciosi sepolti.</p> <p>b) Almeno 1 Prova Sismica in sito attiva (Seismic Refraction, MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passiva (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>c) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.II delle NTC'18, eseguita tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana; • codice di calcolo 2D da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante.
---	--

<p>Livello di Rischio Sismico</p> <p>MEDIO</p>	<p style="text-align: center;">TERRENI</p> <p>a) Almeno 1 Sondaggio Geognostico con Prove SPT in foro più 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) , dinamica, (DPSH) o dilatometriche DMT, oppure, almeno 2 Prove Penetrometriche statiche (CPT, CPTE, CPTU) o dinamiche (DPSH), che consentano di definire le caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari costituenti il volume significativo fondazionale.</p> <p>b) In sostituzione delle prove di cui alla lett. a) che precede, solo per le classi III e IV: almeno 1 Sondaggio Geognostico con Prove SPT in foro più 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU), dinamica (DPSH) o dilatometriche DMT, che consentano di definire le caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari costituenti il volume significativo fondazionale.</p> <p>c) Nel caso di esecuzione del Sondaggio Geognostico: prelievo di campioni quando la litologia consente un campionamento indisturbato o almeno significativo, del terreno fondazionale da sottoporre a Prove Geotecniche di laboratorio, certificate ai sensi dell'articolo 59 del DPR 380/2001, per la definizione delle caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche (Prova di Taglio Diretta, Prova Edometrica, Prova Triassiale, Prova di Taglio Ciclico, Colonna Risonante, ecc.);</p> <p>d) Almeno 2 Prova Sismiche in sito attive (MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passive (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), possibilmente perpendicolari tra di loro per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>e) Almeno 1 Acquisizione di Microtremore Sismico a stazione singola (HVSR), per la definizione della frequenza di risonanza del terreno;</p> <p>f) Almeno una prova sismica diretta in foro (DH, CH, SDMT) eseguita fino alla profondità pari al raggiungimento del bedrock sismico o comunque fino alla profondità di almeno 30 metri i, in tutti i casi in cui dovrà essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale (RSL) per le classi d'uso III e IV.</p> <p>g) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.II delle NTC'18, eseguita tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana; • codice di calcolo 2D da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante. <p style="text-align: center;">ROCCE AFFIORANTI o SEPOLTE sotto terreni di copertura aventi spessore massimo di 3 metri (Substrato geologico)</p> <p>a) Almeno 2 Prove Penetrometriche statiche (CPT, CPTE, CPTU), dinamiche (DPSH) o dilatometriche DMT, che attraversino i terreni di copertura, coesivi e granulari, nel caso di ammassi rocciosi sepolti.</p> <p>b) Caratterizzazione Geomeccanica degli ammassi rocciosi affioranti, mediante esecuzione di rilevamento geostrutturale, laddove possibile, oppure per le classi d'uso III e IV, tramite almeno 1 sondaggio geognostico.</p> <p>c) Almeno 1 prova Sismica in sito attiva (Seismic Refraction, MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passiva (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>d) Almeno 1 Acquisizione di Microtremore Sismico a stazione singola (HVSR), per la definizione della frequenza di risonanza del terreno;</p> <p>e) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.II delle NTC'18, eseguita tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati
--	---

orizzontali continui e superficie topografica piana;

- codice di calcolo **2D** da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante.

<p>Livello di Rischio Sismico ALTO</p>	<p style="text-align: center;">TERRENI</p> <p>a) Almeno 2 Sondaggi Geognostici, con Prove SPT in foro eseguite negli strati coesivi e granulari dei terreni costituenti il volume significativo fondazionale.</p> <p>b) Almeno 2 Prove Penetrometriche statiche (CPT, CPTe, CPTU), dinamiche (DPSH), o dilatometriche DMT che consentano di definire le caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari costituenti il volume significativo fondazionale.</p> <p>c) Prelievo di campioni quando la litologia consente un campionamento indisturbato, del terreno fondazionale da sottoporre a Prove Geotecniche di laboratorio, certificate ai sensi dell'articolo 59 del DPR 380/2001, per la definizione delle caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche (Prova di Taglio Diretta, Prova Edometrica, Prova Triassiale, Prova di Taglio Ciclico, Colonna Risonante, ecc.).</p> <p>d) Almeno 2 Prova Sismiche in sito attive (MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passive (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), possibilmente perpendicolari tra di loro per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>e) Almeno 2 Acquisizioni di Microtremore Sismico a stazione singola (HVSr), per la definizione della frequenza di risonanza del terreno;</p> <p>f) Almeno una prova sismica diretta in foro (DH, CH, SDMT) eseguita fino alla profondità pari al raggiungimento del bedrock sismico o comunque fino alla profondità di almeno 30 metri, in tutti i casi in cui dovrà essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale (RSL).</p> <p>g) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.11 delle NTC'18, eseguita tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana; • codice di calcolo 2D da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante. <p>Per opere con fondazioni di modesta ampiezza e carichi ridotti (antenne di trasmissione radio e telefoniche, ecc.) e per opere accessorie di strutture ricadenti in classe d'uso III e IV, non strutturalmente connesse a giudizio motivato del professionista incaricato, è possibile una riduzione del programma delle indagini, fino al livello minimo previsto per il rischio medio.</p> <p style="text-align: center;">ROCCE AFFIORANTI o SEPOLTE sotto terreni di copertura aventi spessore massimo di 3 metri (Substrato geologico)</p> <p>a) Almeno 2 Prove Penetrometriche statiche (CPT, CPTe, CPTU), dinamiche (DPSH) o dilatometriche DMT, che attraversino i terreni di copertura, coesivi e granulari, nel caso di ammassi rocciosi sepolti.</p> <p>b) Caratterizzazione Geomeccanica degli ammassi rocciosi affioranti, eseguita tramite esecuzione di rilevamento geostrutturale, laddove possibile.</p> <p>c) Almeno 2 Prove Sismiche in sito attive (Seismic Refraction, MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passive (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.), per la definizione del profilo di velocità dell'onda S.</p> <p>d) Almeno 2 Acquisizioni di Microtremore Sismico a stazione singola (HVSr), per la definizione della frequenza di risonanza del terreno;</p> <p>e) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d'uso III e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es. inversioni di velocità, bruschi passaggi di rigidità, ecc.) il sottosuolo non è classificabile nelle categorie di cui</p>
--	---

alla Tabella 3.2.II delle NTC'18, eseguita tramite:

- codice di calcolo **1D** unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana;
- codice di calcolo **2D** da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante.

Per opere con fondazioni di modesta ampiezza e carichi ridotti (antenne di trasmissione radio e telefoniche, ecc.) e per opere accessorie di strutture ricadenti in classe d'uso III e IV, non strutturalmente connesse a giudizio motivato del professionista incaricato, è possibile una riduzione del programma delle indagini, fino al livello minimo previsto per il rischio medio, con eventuale omissione della prova sismica diretta in foro (DH,CH,SMDT).

ELENCO DI INTERVENTI PER I QUALI NON E' OBBLIGATORIA LA RELAZIONE GEOLOGICA

Per **nuove costruzioni di modesta entità**, è possibile omettere la relazione geologico-sismica sostituendola con un'asseverazione del progettista che attesti che l'intervento rientra tra i seguenti e di basarsi su preesistenti indagini e prove documentate (rappresentative del contesto geologico e geotecnico in cui insiste l'opera da realizzare), così come previsto al paragrafo 6.2.2. del D.M. 17.1.2018:

1. cabine elettriche a bassa tensione (BT) e media tensione (MT) con fondazioni di tipo superficiale;
2. tettoie e portici, con fondazione superficiale;
3. pergolati con struttura in legno o acciaio, con superficie maggiore di 20 metri quadrati con fondazioni di tipo superficiale;
4. scale esterne e loro coperture con fondazioni dirette e solo per le classi d'uso I e II;
5. rampe pedonali con fondazioni dirette;
6. muri di recinzione con fondazioni dirette;
7. pilastri di ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore a 1 metro e inferiore a 3,50 metri con fondazioni superficiali;
8. piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici di altezza massima pari a 3,50 metri compresa la fondazione con fondazioni di tipo superficiale;
9. pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra, di altezza massima pari a 3,50 metri dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;
10. chioschi ed edicole fissati direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;
11. vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 metri con fondazioni di tipo superficiale;
12. soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente con fondazioni di tipo superficiale;

Gli **interventi relative alla valutazione della sicurezza di edifici esistenti** per i quali è possibile omettere la relazione geologico-sismica con l'asseverazione del progettista che attesti di basarsi su preesistenti indagini e prove documentate, così come previsto al paragrafo 6.2.2. del D.M. 17.1.2018, sono quelli nei quali sussistono le seguenti condizioni:

1. nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura non si siano prodotti nel passato;
2. non siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche a cui è assoggettata la struttura;
3. non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche a cui è assoggettata la struttura.

con sede in Prov.
Loc./Via/Piazza.....n.....
C.a.p. tel. fax. e-mail P.E.C.
.....

conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche e del regolamento regionale n. 14 del 13/07/2016 e successive modifiche

CHIEDE

il deposito della valutazione della sicurezza di un edificio esistente ai sensi del paragrafo 8.3 del D.M. 17/01/2018

Allega gli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, firmati dai tecnici di cui al seguente prospetto, attestando la rispondenza del progetto architettonico a quello autorizzato dall'Amministrazione Comunale con:

Titolo edilizio..... prot. del
.....

DICHIARA DI AVER INCARICATO DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI I SEGUENTI PROFESSIONISTI: **PROGETTISTA ARCHITETTONICO:**

Cognome Nome
 iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di
 con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza
 n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA:

Cognome Nome
 iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di
 con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza
 n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 GEOLOGO:

Cognome Nome
 iscritto
 all'Ordine dei Geologi del con il n. residente in
 Prov. Loc./Via/Piazza
 n. c.a.p. Tel.
 P.E.C.

DELEGA

con la presente il (Cognome) (Nome)

 iscritto all'Ordine/Collegio degli della Provincia di
 con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza
 n. c.a.p.
 Tel. P.E.C. all'invio telematico della
 presente e degli atti ad essa
 allegati

Il Committente

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue:

SISTEMI COSTRUTTIVI
<input type="checkbox"/> Strutture intelaiate in c.a. normale o c.a.p.
<input type="checkbox"/> Acciaio o sistemi combinati acciaio-c.a.
<input type="checkbox"/> Strutture in muratura ordinaria o armata
<input type="checkbox"/> Strutture in legno
<input type="checkbox"/> Strutture miste

DESTINAZIONE D'USO
<input type="checkbox"/> Edifici ed opere ordinarie (classe d'uso I o II)
<input type="checkbox"/> Edifici e opere infrastrutturali che assumono rilevanza in conseguenza del collasso (allegato 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso III [^])
<input type="checkbox"/> Edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali fondamentali ai fini della Protezione Civile (all.to 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso IV [^])

Dichiarano che gli elaborati trasmessi in via telematica sono i seguenti:

Progetto architettonico costituito da n° file

Normativa tecnica utilizzata per le verifiche

D.M. 17/01/2018

Progetto strutturale costituito da n° file

Rilievo quotato dello stato di fatto costituito da n° file

(se non compreso nel progetto architettonico)

Planimetria della zona interessata dall'intervento (scala 1:2000 e scala 1:500)
(se non compresa nel progetto architettonico) costituita da n° file

Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti costituiti da
n° file

Relazione tecnica illustrativa

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali ed indagini sulle strutture esistenti

Relazione geologico-sismica

Relazione geotecnica e sulle fondazioni

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità

Atto di Asseverazione ai sensi dell'alegato C del R.R. e successive modifiche
in caso di assenza della relazione geologica.

INSERIRE TABELLA DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Volumetria vuoto per pieno dell'intero edificio

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, AI SENSI DELL'ART.94BIS DEL D.P.R. N.380/2001 e successive modifiche, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 della L.R. 12/04/2019 N. 6 (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

I sottoscritti proprietario e progettista, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/01/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall'art. 75 in materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità e per le proprie competenze, che i dati immessi nel sistema informatico Opengenio sono veritieri e completi. Dichiarano altresì che:

- le opere verificate relative all'intervento in oggetto sono conformi ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.M. 17/01/2018, ed ai decreti interministeriali e circolari attuativi in materia di edilizia antisismica;
- il versamento effettuato, pari ad € per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, è corrispondente ai dati di volumetria dell'edificio ed a quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato V bis di cui all'art. 104bis del regolamento regionale n.1/2002 e successive modifiche;

Il Committente
committente

Il Progettista delle strutture e della relazione
geotecnica

Il delegato dal

Allegato E

Modello di richiesta del certificato di idoneità statica o sismica (art.17)

ZONA SISMICA				
1	2A	2B	3A	3B
D.G.R.L. n. 387/2009				

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

ALBO PROFESSIONALE

Alla **REGIONE LAZIO**
 DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA
 DEL SUOLO,
 ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

OGGETTO: Richiesta di deposito del certificato di idoneità (statica/sismica) o adeguamento sismico ricadenti nell'articolo 35 della Legge 47/1985 e s.m. e i. – Regolamento regionale n°, art. 17.

Comune di Municipio (per il Comune di Roma)

Committente

Lavori di Lotto Stralcio

Distinto in catasto al foglio n° particella n° Località

Via Lotto Edificio Scala

IL/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome..... Nome.....
 nato/a..... a , Prov. il
 residente in Prov Loc./Via/Piazza..... n.....
 C.a.p. tel. fax. C.F.
 e-mail P.E.C. (facoltativa)

in qualità di PROPRIETARIO LEGALE RAPPRESENTANTE

della Ditta..... - P.I.
 con sede in Prov. Loc./Via/Piazza..... n.....
 C.a.p. tel. fax. e-mail P.E.C.

conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche e del regolamento regionale n. 14 del 13/07/2016 e successive modifiche

CHIEDE

per

OPERA DI INTERESSE PUBBLICO OPERA PRIVATA

Il deposito del certificato di idoneità (statica/sismica) ai sensi dell'art. 35 della Legge 47/85 e s.m. e i.

Il deposito del progetto di adeguamento sismico ai sensi dell'art. 35 della Legge 47/85 e s.m. e i.

relativo al fabbricato ad uso

per il quale è stata presentata richiesta di condono edilizio in data protocollo

Periodo dell'abuso anno

DICHIARA

altresì di aver nominato, per la redazione dell'allegato certificato, il professionista (professionista)
..... nato a
il e residente in
Via/Piazza n° iscritto
..... (Ordine/Collegio) della Provincia di al
n°, di essere iscritto da oltre 10 anni all'Ordine suddetto.

Si allega il certificato di idoneità (statica/sismica) o il progetto di adeguamento sismico ai sensi dell'art. 35 della
L.47/85 e s.m. e i.

Il Committente

Il sottoscritto (professionista), come sopra generalizzato, dichiara di aver accettato l'incarico. (INDICARE P.E.C.)

Il professionista incaricato

Allegato F

Modello di richiesta di parere per violazione della normativa antisismica (art.19)

ZONA SISMICA				
1	2A	2B	3A	3B
D.G.R.L. n. 387/2009				

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

ALBO PROFESSIONALE

Alla **REGIONE LAZIO**
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

OGGETTO: D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche art. 96.
Richiesta di parere per violazione della normativa antisismica

Comune di **Municipio** (per il Comune di Roma)
Committente
Lavori di Lotto Stralcio
Distinto in catasto al foglio n° particella n° Località
Via Lotto Edificio Scala

edificio isolato altro

PRIMA PRESENTAZIONE

RINNOVO

IL/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome..... Nome.....
nato/a..... a , Prov. il
residente in Prov Loc./Via/Piazza..... n.....
C.a.p. tel. fax. C.F.
e-mail P.E.C. (facoltativa)

in qualità di

PROPRIETARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE

della Ditta..... - P.I.
con sede in Prov. Loc./Via/Piazza..... n.....
C.a.p. tel. fax. e-mail P.E.C.

conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R n. 380/2001 e successive modifiche e del regolamento regionale n. 14 del 13/07/2016 e successive modifiche

CHIEDE

l'approvazione in linea tecnica delle controdeduzioni alle deduzioni di cui all'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/01

DICHIARA

Che gli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, firmati dai tecnici di cui al seguente prospetto, sono volti a:

adeguare le opere alla vigente normativa antisismica;

dimostrare che le opere sono adeguate alla vigente normativa antisismica;

Attestando la rispondenza della documentazione al progetto architettonico in sanatoria con:

Titolo edilizio..... prot. del

Al verbale redatto da con prot. del

DICHIARA DI AVER INCARICATO DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI I SEGUENTI PROFESSIONISTI: **PROGETTISTA ARCHITETTONICO:**

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PROGETTISTA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C.

 PER LE OPERE PREFABBRICATE INDICARE inoltre:

1. Responsabile in stabilimento di produzione strutture prefabbricate
2. Responsabile del montaggio strutture prefabbricate

 GEOLOGO:

Cognome Nome iscritto
 all'Ordine dei Geologi del con il n. residente in Prov.
 Loc./Via/Piazza n. c.a.p. Tel.
 P.E.C.

DELEGA

con la presente il (Cognome) (Nome)
 iscritto all'Ordine/Collegio degli della Provincia di con il n.
 residente in Prov. Loc./Via/Piazza n. c.a.p.
 Tel. P.E.C. all'invio telematico della presente e degli atti ad essa
 allegati

Il Committente

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue:

TIPOLOGIE EDILIZIE	SISTEMI COSTRUTTIVI
<input type="checkbox"/> Sopraelevazione di edificio esistente	<input type="checkbox"/> Strutture intelaiate in c.a. normale o c.a.p.
<input type="checkbox"/> Adeguamento sismico	<input type="checkbox"/> Acciaio o sistemi combinati acciaio-c.a.
<input type="checkbox"/> Miglioramento sismico	<input type="checkbox"/> Strutture in muratura ordinaria o armata
<input type="checkbox"/> Riparazione o intervento locale	<input type="checkbox"/> Strutture in legno
	<input type="checkbox"/> Strutture miste

DESTINAZIONE D'USO
<input type="checkbox"/> Edifici ed opere ordinarie (classe d'uso I o II)
<input type="checkbox"/> Edifici e opere infrastrutturali che assumono rilevanza in conseguenza del collasso (allegato 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso III ^A)
<input type="checkbox"/> Edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali fondamentali ai fini della Protezione Civile (all.to 2 D.G.R.L. n. 493/2019 Classe d'uso IV ^A)

Dichiarano che gli elaborati trasmessi in via telematica sono i seguenti:

- Progetto architettonico costituito da n° file
- Progetto strutturale costituito da n° file
- Rilievo quotato dello stato di fatto costituito da n° file
(se non compreso nel progetto architettonico)
- Planimetria della zona interessata dall'intervento (scala 1:2000 e scala 1:500)
(se non compresa nel progetto architettonico) costituita da n° file
- Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti costituiti da n° file
- Relazione tecnica illustrativa
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali ed indagini sulle strutture esistenti
- Relazione geologico-sismica
- Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Dichiarazione R.U.P. ai sensi delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2009 e 11/12/2009

Normativa tecnica utilizzata per la progettazione strutturale

- D.M. 17/01/2018
- D.M. 14/01/2008
- D.M. 14/09/2005
- O.P.C.M 3274/03 e s.m.i.
- D.M. 16/09/1996

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. n. 89 DEL D.P.R. 380/2001 e successive modifiche (art. 13 della LEGGE 64/1974)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA DELLE STRUTTURE DICHIARA CHE LE OPERE IN QUESTIONE:

- Non sono soggette agli adempimenti di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

INSERIRE TABELLA DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA

<input type="checkbox"/> Nuovi interventi mc. (volume vuoto per pieno)
<input type="checkbox"/> Interventi a sviluppo lineare ml.
<input type="checkbox"/> Interventi su edifici esistenti a costo fisso
<input type="checkbox"/> Calamità naturali o Interventi su opere di proprietà della Regione o opere per abbattimento barriere architettoniche

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, AI SENSI DELL'ART.94BIS DEL D.P.R. N.380/2001 e successive modifiche, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 della L.R. 12/04/2019 N. 6 (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

I sottoscritti proprietario e progettista, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/01/2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall'art. 75 in materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità e per le proprie competenze, che i dati immessi nel sistema informatico Opengenio sono veritieri e completi. Dichiarano altresì che:

- le opere progettate relative all'intervento in oggetto sono conformi ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, ed ai decreti interministeriali attuativi in materia di edilizia antisismica;
- il versamento effettuato, pari ad € per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, è corrispondente ai dati di progetto ed a quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato V bis di cui all'art. 104bis del regolamento regionale n.1/2002 e successive modifiche;
- Il progettista assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni poste alla base del calcolo e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e

Il Committente

Il Progettista delle strutture e della relazione
geotecnica

Il delegato dal committente

Tabella A

Tabella con indicazione degli interventi rilevanti e di minor rilevanza ai sensi degli articoli 94 e 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in base alle zone sismiche (definite dall'articolo 83 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, ed individuate nell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387 e successive modifiche), alla tipologia degli interventi ed alla classe d'uso degli stessi come espressamente disciplinati dal d.P.R. 380/2001, dal D.M. 17/01/2018 e dalla D.G.R.L. n.493/2019 (art.6).

CLASSE D'USO	INTERVENTO	ZONA SISMICA 1	ZONA SISMICA 2a	ZONA SISMICA 2b	ZONA SISMICA 3a	ZONA SISMICA 3b
CLASSE I E II	MIGLIORAMENTO SISMICO §8.4.2 NTC	RILEVANTE	RILEVANTE	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA
	ADEGUAMENTO SISMICO §8.4.3 NTC					
CLASSE II	NUOVE COSTRUZIONI DI PARTICOLARE COMPLESSITA'	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA
CLASSE III E IV	NUOVE COSTRUZIONI	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA
	ADEGUAMENTO SISMICO §8.4.3 NTC					
	MIGLIORAMENTO SISMICO §8.4.2 NTC					
TUTTE	RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE §8.4.1 NTC	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA
CLASSE I E II	NUOVE COSTRUZIONI	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA	MINORE RILEVANZA